

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

42.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Proposta di legge (Votazione finale ed approvazione):	
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3	Senatori Angeloni ed altri: Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari del tribunale di La Spezia e del tribunale di Massa (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (2848)	5
Proposta di legge (Seguito della discussione ed approvazione):		Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	5
Senatori Ruffino ed altri: Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3437)	3	Votazione nominale:	
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3, 4, 5	Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	5
Alagna Egidio	5	Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Bargone Antonio	4	Senatori Di Lembo ed altri: Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3436)	6
D'Acquisto Mario, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	3	Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	6, 7, 8, 9
Maceratini Giulio	3, 4	Bargone Antonio, <i>Relatore</i>	6, 8
Mastrantuono Raffaele, <i>Relatore</i>	3	D'Acquisto Mario, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	8
Nicotra Benedetto Vincenzo	4	Nicotra Benedetto Vincenzo	7, 8
Votazione nominale:		Paganelli Ettore	8
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	5		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,40.

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Del Mese, Drago, Gargani, Gullotti, Matarrese, Pazzaglia, Scarlato, Segni e Turco sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Balestracci, Rabino, Orsini Gianfranco, Bianchi Fortunato, Corsi, Matteoli, Piccirillo, Bruni Francesco e Soave.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Ruffino ed altri: Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3437).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Ruffino ed altri: « Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 novembre 1988.

Ricordo che nella seduta precedente sono stati approvati i primi nove articoli e le annesse tabelle A, B, C e D.

Nella stessa seduta la Commissione aveva iniziato la discussione sull'articolo 10 e sul relativo emendamento Maceratini ed altri 10. 1.

MARIO D'ACQUISTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nel corso della precedente seduta la Commissione aveva affrontato il problema relativo alle certificazioni rilasciate dal casellario giudiziale presso il tribunale di Roma, con particolare riferimento ai possibili inconvenienti che sarebbero potuti derivare dall'immediata applicazione dell'articolo 10 della proposta di legge in esame. Ho effettuato al riguardo una scrupolosa ricognizione presso gli uffici ministeriali competenti ed i responsabili del casellario giudiziale, dalla quale è emerso il parere rassicurante degli interessati. Gli organismi interpellati si sono dichiarati disponibili ad assumersi la responsabilità dell'immediata attivazione su tutto il territorio nazionale del meccanismo previsto dal comma 2 dell'articolo 10.

Per tale ragione invito i proponenti a ritirare l'emendamento.

GIULIO MACERATINI. Sulla base delle dichiarazioni rese dal sottosegretario D'Acquisto — che, essendo riportate nel resoconto stenografico della seduta, resteranno « scolpite » nella storia — dichiaro, anche a nome degli altri proponenti, di ritirare l'emendamento 10. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ANTONIO BARGONE. A nome del gruppo comunista, preannuncio l'astensione dalla votazione finale sulla proposta di legge in esame. Nonostante l'assenza di rilievi nel merito, e pur apprezzando la previsione del « diritto alla copia » contenuta nel provvedimento (in conformità all'orientamento espresso in tal senso dalla Presidenza del Consiglio, nella prospettiva di un maggiore snellimento delle procedure amministrative connesse all'attività giudiziaria), dobbiamo rilevare che la proposta di legge tende ad elevare il « costo della giustizia », proprio nel momento in cui si avverte più intensamente la necessità di agevolare l'accesso degli utenti ai servizi giudiziari. Si tratta di un'esigenza che il gruppo comunista ha sottolineato in molteplici occasioni ed in particolare nel corso della discussione sul provvedimento concernente il gratuito patrocinio.

In definitiva, rischiamo di procedere nella direzione contraria a quella indicata dai principi costituzionali, in un contesto che, tra l'altro, fa registrare una risposta inadeguata ed insufficiente alle esigenze dei cittadini, accanto ad un ulteriore incremento delle annose carenze della struttura giudiziaria.

Per le ragioni fin qui esposte il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sulla proposta di legge n. 3437.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore della proposta di legge in esame, che mira allo snellimento delle pratiche amministrative, conferendo maggiore certezza alla « domanda di giustizia » proveniente dai cittadini.

A mio avviso, dall'approvazione del provvedimento deriverà la « sburocratizzazione » del sistema giudiziario e risulterà favorito, nel contempo, il tempestivo espletamento dell'attività di certificazione.

Nel sottolineare come le disposizioni contenute nella proposta di legge agevolino gli operatori della struttura giudiziaria, rendendo più difficile incorrere in situazioni di inadempienza, mi limito a sottolineare la particolare importanza rivestita dalla previsione contenuta nell'articolo 10.

Per tutte queste ragioni, il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore della proposta di legge, auspicando che contestualmente, anche grazie al maggior introito di cui disporrà lo Stato, si pervenga all'informatizzazione dell'intera rete periferica degli uffici giudiziari.

GIULIO MACERATINI. A nome del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, preannuncio l'astensione, in quanto, se da un lato riconosco gli obiettivi progressi che con il provvedimento in esame si determineranno nello snellimento delle procedure (alle quali molto spesso sono attribuibili i ritardi che caratterizzano la vita giudiziaria nel nostro paese), dall'altro debbo osservare, innanzitutto, che l'aumento dei costi viene introdotto in un momento in cui il tipo di servizio reso al cittadino non lo giustifica: molto spesso, entrando in un qualunque ufficio giudiziario italiano, ci domandiamo se il nostro paese possa pretendere di essere il quinto o il sesto del mondo oppure se debba essere considerato tra quelli in via di sviluppo.

Pertanto, l'aumento del costo di un servizio per molti aspetti così lacunoso non mi sembra corretto, se si considera che il rapporto sinallagmatico che dovrebbe intercorrere tra l'amministrazione ed il cittadino in realtà non esiste, perché chiunque intraprenda una « avventura » giudiziaria non sa quando e come ne uscirà.

Prendo atto delle dichiarazioni rese dal sottosegretario circa il perfetto funzionamento del casellario giudiziale. Le mie perplessità in proposito nascono dalla conoscenza della situazione esistente presso il casellario di Roma; quindi, pur nella consapevolezza che le affermazioni del rappresentante del Governo implicano

un'assunzione di responsabilità politica, mi rendo conto che in Italia la colpa è sempre orfana e presumo che, qualora in futuro (mi auguro che ciò non avvenga) il casellario di Roma si trovasse « ingolfato » e giungesse alla paralisi, troveremmo mille giustificazioni per affermare che oggi non sarebbe stato possibile assumere una decisione diversa.

Alla luce di tali considerazioni, che tra l'altro non mi consentono di superare del tutto il mio scetticismo circa la capacità degli uffici del casellario giudiziale di assicurare il rilascio dei certificati sia ai residenti sia ai non residenti, ribadisco la mia astensione sul provvedimento in esame.

EGIDIO ALAGNA. Poiché ogni commento « guasterebbe », mi limito a preannunciare il voto favorevole del gruppo socialista.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge n. 3437, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Ruffino ed altri: « Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria » (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3437):

Presenti	26
Votanti	17
Astenuti	9
Maggioranza	9
Hanno votato sì	17
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alagna, Balestracci, Binetti, Bruni Francesco, Casini Carlo, Fumagalli Carulli, Mastrantuono, Nicotra, Noci, Nucci Mauro, Orsini Gianfranco, Paganelli, Piccirillo, Rabino, Rognoni, Russo Raffaele, Vairo.

Si sono astenuti:

Bargone, Cicone, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Maceratini, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Soave.

Votazione finale della proposta di legge senatori Angeloni ed altri: Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari del tribunale di La Spezia e del tribunale di Massa (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2848).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale della proposta di legge di iniziativa dei senatori Angeloni ed altri: « Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari del tribunale di La Spezia e del tribunale di Massa », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° giugno 1988.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge n. 2848.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Angeloni ed altri: « Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari del tri-

bunale di La Spezia e del tribunale di Massa » (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2848):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le abbinate proposte di legge n. 1486 e n. 3250.

Hanno votato sì:

Alagna, Balestracci, Bargone, Bianchi Fortunato, Binetti, Bruni Francesco, Casini Carlo, Ciconte, Corsi, Fumagalli Carulli, Maceratini, Mastrantuono, Matteoli, Nicotra, Noci, Nucci Mauro, Orlandi, Orsini Gianfranco, Paganelli, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Rabino, Recchia, Rognoni, Russo Raffaele, Vairo.

Discussione della proposta di legge senatori Di Lembo ed altri: Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3436).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Di Lembo, Gallo, Covi, Battello, Filetti, Venturi, Acone e Corleone: « Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 novembre 1988.

L'onorevole Bargone ha facoltà di svolgere la relazione.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. La proposta di legge al nostro esame persegue l'obiettivo di una maggiore armonizzazione delle norme che disciplinano l'esame di procuratore legale. La normativa in materia è stata recentemente innovata, tuttavia si è dimostrato necessario procedere alla puntualizzazione di alcuni suoi aspetti.

Con il provvedimento in questione si propone, in sostanza, di prolungare i termini per la presentazione dell'attestato di compiuta pratica, in modo da alleviare, anche se solo parzialmente, il disagio dei praticanti procuratori che, a causa dei meccanismi farraginosi previsti dalla precedente normativa, arrivavano, spesso, a svolgere una pratica legale triennale, anziché biennale, come previsto dalla legge.

Vi sono università (mi riferisco in particolare a quelle molto grandi, con un alto numero di iscritti) nelle quali spesso non è possibile sostenere l'esame di laurea nei tempi previsti. Tale ritardo porta, in molti casi, a superare i termini stabiliti per la presentazione delle domande di partecipazione all'esame di procuratore legale, costringendo molti praticanti procuratori a perdere un anno rispetto alla previsione legislativa.

Con la normativa recentemente approvata è stata fissata la data di tali esami al luglio di ogni anno: non si ha più, quindi, una disposizione ministeriale che, di anno in anno, stabilisce la data che risulti più comoda per motivi pratici. In tal modo, si possono senz'altro prestabilire anche i termini per la presentazione dell'attestato di compiuta pratica, allo scopo di agevolare i candidati nell'espletamento delle procedure burocratiche necessarie per partecipare agli esami.

In molti casi, gli uffici preposti non riescono ad evadere in tempo le pratiche richieste, perciò si è ritenuto opportuno, con la proposta di legge in discussione, consentire la partecipazione agli esami di tutti i candidati che abbiano compiuto il prescritto tirocinio entro il giorno 10 del mese di giugno, anche se siano in grado di produrre il relativo certificato soltanto in un momento successivo. È sembrato, comunque, necessario fissare un termine ultimo non valicabile. L'articolo 2 della proposta di legge, pertanto, prevede che: « (...) i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte ».

Si intende, in sostanza, perseguire l'obiettivo di una razionalizzazione della normativa in materia, in particolare agevolando i praticanti procuratori nell'espletamento delle procedure burocratiche, allo scopo di evitare loro inutili perdite di tempo, indipendenti dalla loro volontà.

Il relatore ritiene che questa sia un'occasione per compiere un ulteriore passo nel processo di armonizzazione con la vecchia normativa.

Nell'approvare la disciplina degli esami di procuratore legale non si è pensato di introdurre una disposizione tesa a coordinare il testo con la normativa riguardante gli esami per avvocato, che attualmente sono dunque disciplinati da norme abrogate. Di fronte a tale situazione, emerge la necessità, evidenziata dal ministero, di sopperire alla discrasia determinatasi nella normativa attualmente in vigore. In proposito, preannuncio la presentazione di un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 34 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, come modificato dalla legge 27 giugno 1988, n. 242.

Inoltre, tutti, dal Ministero ai singoli deputati, siamo stati sensibilizzati rispetto alla possibilità, teorica ma esistente, di un candidato, il quale durante l'esame orale di procuratore legale non debba rispondere in materia di diritto processuale civile o penale. Per evitare che questa eventualità possa realizzarsi e tenuto conto dell'importanza delle materie processuali per valutare l'idoneità del candidato alla professione forense, il relatore ritiene di dover presentare un emendamento tendente ad inserire alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, introdotto dall'articolo 3 della legge 27 giugno 1988, n. 242, dopo le parole « relative a cinque materie » la specificazione « di cui almeno una di diritto processuale ».

In seguito all'introduzione delle modifiche da me suggerite, si renderebbe

quindi necessaria — in tal senso preannuncio la presentazione di un emendamento — la variazione del titolo della proposta di legge, che suonerebbe « Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato ».

La proposta di legge, unitamente agli emendamenti da me preannunciati, mira ad introdurre alcuni aggiustamenti rispetto alla normativa approvata nel giugno scorso, sulla base delle richieste venute da più parti e di qualche perplessità espressa in ordine alla prova orale di diritto processuale, coordina la normativa vigente con riferimento agli esami di avvocato ed inoltre tende ad evitare per quanto possibile che il periodo previsto per la pratica vada oltre i due anni così come previsto dalla legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. La norma prevista al primo comma della proposta di legge ci lascia molto perplessi, in quanto altera, a mio avviso, la razionalità dell'impianto della disciplina degli esami di procuratore legale, così come configurata con la legge 27 giugno 1988, n. 242. Mi sembra che questo sia un classico caso di « norma-fotografia », concepita per dare la possibilità di sostenere gli esami a qualche candidato che non abbia compiuto entro il termine originariamente previsto i due anni di pratica.

Le perplessità sono dunque veramente forti, salvo che il relatore non offra ulteriori motivazioni del suo orientamento. Si potrebbe, al limite, modificare la data entro cui svolgere ogni anno l'esame di procuratore legale, spostando il termine previsto da luglio a dicembre. Forse questo periodo sarebbe preferibile rispetto a quello attualmente previsto, che coincide con l'inizio dell'estate; se il relatore fosse d'accordo, potrebbe presentare un emendamento in tal senso.

ETTORE PAGANELLI. Intervengo per dichiarare la mia adesione alla proposta formulata dall'onorevole Nicotra in riferimento all'opportunità di differire, rispetto alla previsione contenuta nella legge 27 giugno 1988, n. 242, la data per lo svolgimento degli esami di procuratore legale.

Ho già avuto modo di rilevare, anche in sede informale, che l'aver fissato al mese di luglio la data per l'espletamento degli esami penalizza gli studenti più capaci, ossia quelli che conseguono il diploma di laurea nella sessione estiva del quarto anno di iscrizione alla facoltà di giurisprudenza (che, di fatto, finiscono con il perdere un intero anno).

L'inadeguatezza della previsione, inoltre, deriva anche da considerazioni di ordine climatico, condizione questa che in un diverso settore, quello degli esami di maturità, ha già comportato la previsione di un anticipo delle prove. Si tratta di un ulteriore motivo che mi induce a proporre la fissazione della data per l'esame di procuratore legale al mese di settembre o, in alternativa, a quello di dicembre.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MARIO D'ACQUISTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Poiché in riferimento alla data di espletamento dell'esame di procuratore legale sono state formulate diverse ipotesi, ciascuna delle quali presenta inconvenienti, il Governo si rimette alla valutazione della Commissione. A mio avviso, la proposta originaria di fissare al 15 giugno lo svolgimento degli esami potrebbe rappresentare la soluzione più idonea ad evitare gli inconvenienti cui si è fatto riferimento.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Le dichiarazioni testé rese dai colleghi mi lasciano perplesso. Infatti, se si considera che l'approvazione della legge recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale è avvenuta nel giugno 1988, l'introduzione a pochi mesi di distanza di una diversa previsione riguar-

dante la data degli esami potrebbe apparire un vero e proprio atto di schizofrenia.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. In realtà, stiamo « schizofrenando » con la modifica prevista dall'articolo 1!

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Vorrei chiarire che la proposta di legge in esame è stata presentata dai senatori Di Lembo ed altri e che, rispetto ad essa, svolgo soltanto funzioni di relatore, non trattandosi di un provvedimento connesso con una mia iniziativa.

Desidero anche ribadire che lo spirito della normativa in esame è quello di realizzare un'armonizzazione con le disposizioni contenute nella legge n. 242. Infatti, durante la vigenza del regime precedente all'introduzione di tale legge la fissazione della data per lo svolgimento dell'esame di procuratore legale era demandata, anno per anno, al Ministero di grazia e giustizia, che disponeva al riguardo in modo discrezionale.

Ricordo alla Commissione che la questione è già stata affrontata in sede di discussione della legge n. 242. In quell'occasione il ministro Vassalli, sulla base di un'attenta analisi dei problemi connessi alla pratica legale e delle questioni di carattere burocratico-amministrativo sollevate dal Ministero, propose la fissazione degli esami al mese di luglio.

Non ho nulla in contrario a che si indichi una data diversa, anche se mi sembra inopportuno che a tale modifica si pervenga a soli sei mesi dall'approvazione della legge n. 242, alle cui disposizioni i giovani praticanti procuratori già fanno riferimento. Introdurre una modifica in questa fase, quindi, significherebbe manifestare un atteggiamento di incertezza da parte del Parlamento rispetto ad una questione che, a mio avviso, non merita di essere rivista.

L'articolo 1 della proposta di legge individua nel giorno 10 del mese di giugno il termine entro il quale va compiuta la pratica, innovando in tal modo la previsione del quarto comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (« Agli esami possono partecipare

i praticanti che abbiano compiuto la pratica prima del giorno stabilito per la presentazione della domanda agli esami stessi»). Si tratta di una disposizione che agevola sia gli interessati sia gli organismi preposti all'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti. Nella stessa direzione si muove anche il successivo articolo 2.

Concludo, ribadendo l'inopportunità di pervenire alla modifica della previsione riguardante la data degli esami di procuratore legale, così come proposto dai colleghi intervenuti nella discussione.

PRESIDENTE. Poiché dagli interventi svolti sono emerse perplessità e considerato che il provvedimento in esame non merita la costituzione di schieramenti contrapposti, riterrei opportuno, se la Commissione lo consente, rinviare la di-

scussione dell'articolato della proposta di legge: nel frattempo il relatore potrà valutare con i rappresentanti dei gruppi parlamentari e con il Governo eventuali proposte emendative che recepiscano le esigenze emerse nel corso della discussione odierna.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO